

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/DCF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Primavera

Risultati gare del 24 Ottobre 2021 - 2ª Giornata Andata

A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE

VDGS

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Avv. Eleonora Caracciolo, nella seduta del 25 ottobre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Primavera

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gara del 24 Ottobre 2021

A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE

Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali (R.A e supplemento richiesto da codesto ufficio);

RILEVATO

- che nella gara in oggetto, al 40° min. del secondo tempo, la società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE effettuava una sostituzione;

- che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate tre sostituzioni in tre diversi momenti di gara (min. 18 del 1° t., min.5 del 2° t., min. 30 del 2° t.);

- che il C.U. F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2021 (Regolamento del Campionato Primavera della Divisione Calcio Femminile) alla lettera E Punto 5 stabilisce "Durante le gare del Campionato Primavera, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F., possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco";

- che si ritiene che detta quarta sostituzione abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 comma 5 del CGS e debba essere comminata la sanzione prevista da detta norma al comma 5 lett.b);

DELIBERA

di infliggere alla società A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società A.S.D. U.P. COMUNALE TAVAGNACCO

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Publicato in Roma il 25 Ottobre 2021

IL RESPONSABILE
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Ludovica Mantovani